



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

**Ripartizione IV – Risorse strumentali
Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung
von Gütern und Dienstleistungen**

Tel: 0461 201438

e mail: risorsestrumentali@regione.taa.it

pec: risorsestrumentali@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente capitolato regola i servizi di brokeraggio assicurativo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol (di seguito anche solo "Regione") per la gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi derivanti dalla propria attività istituzionale. La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel d.lgs. 7/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e nel Regolamento dell'IVASS n. 5 del 16.10.2006 e ss.mm.ii

ART. 2 PRESTAZIONI

L'affidatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire, nell'interesse della Regione, con i propri mezzi e la propria organizzazione, l'assistenza finalizzata alla gestione tecnica ed amministrativa delle polizze già stipulate dallo stesso e che si andranno a rinnovare o stipulare.

L'affidatario dovrà trattare per conto della Regione il programma assicurativo – in conformità con gli accordi intervenuti – con le Compagnie assicuratrici. In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva, dei quali la Regione potrà avvalersi:

- a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che la Regione riterrà di sottoporre;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di soluzioni specifiche tali da soddisfare le esigenze della Regione;
- c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d) esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- e) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori;
- f) relativamente alla future procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi della Regione, analisi dell'andamento e delle opportunità del mercato assicurativo, nonché valutazione dell'ipotesi e modalità di ricollocamento dei contratti, con specifica proposta e redazione dei capitolati di polizza da mettere in gara, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara; assistenza tecnico-consulativa nella fase di esecuzione della gara; assistenza nella fase di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione; assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara;
- g) trasmissione di informazioni inerenti alle innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguimento del rapporto. Segnalazione delle novità del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Regione di novità

- proposte dalle Compagnie assicurative;
- h) verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicurative, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze in merito, all'adozione di provvedimenti congiunti con la Regione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- i) individuazione di un Responsabile del Servizio da parte dell'affidatario, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per la Regione. Il Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici e del personale della Regione, né potrà in alcun modo impegnare la Regione, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO

La durata contrattuale dell'appalto è di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

La Regione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 2 (due) anni ed eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023. In tale ipotesi il Broker in carica è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'opzione del rinnovo è riservata in via esclusiva alla Regione ed avviene previa valutazione sul permanere della convenienza e previa istruttoria e verifica del positivo operato del contraente nel periodo di esecuzione del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, per una durata massima pari a **6 mesi**, su richiesta della Regione.

ART. 4 COMPENSI PROFESSIONALI

L'attività prestata dal Broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Regione, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker, fissa e invariabile per l'intera durata del contratto. Tale percentuale, che la Regione ha indicato sull'Avviso di indagine di mercato per la stipula dei nuovi contratti assicurativi che intenderà attivare, si applicherà sulle nuove polizze da stipulare in occasione del collocamento dei rischi assicurativi.

Al riguardo si precisa che il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla procedura.

ART. 5 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, che si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Regione, nei tempi, termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, assumendo diretta responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia relativa.

ART. 6 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

La Regione avrà la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti, il regolare funzionamento del servizio.

La Regione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente, la Regione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al broker 10 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

Si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità del broker derivante, o comunque connessa all'attività di cui al presente mandato, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

ART. 7 ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico di broker:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al broker.

ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

ART. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento alla legge 13.8.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni, il broker:

- **assume** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
- **conviene** che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge citata; la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore comporta la responsabilità di quest'ultimo in merito ai danni arrecati alla Regione in conseguenza della risoluzione medesima;
- **si impegna** ad inserire, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente atto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata;
- **si impegna**, altresì, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge di cui sopra, a darne immediata comunicazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige - Ufficio appalti, contratti e patrimonio – ed al Commissariato del Governo di Trento;
- **si impegna** inoltre a fornire alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige - Ufficio appalti, contratti e patrimonio, copia degli eventuali contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti, al fine di consentire la verifica prevista all'art. 3 comma 9 della legge citata;
- **si impegna** infine a comunicare alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige - Ufficio appalti, contratti e patrimonio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui al presente atto – entro sette giorni dalla sua accensione oppure dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica - nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi all'art. 3, comma 7, della legge di cui sopra, riconoscendo che, in mancanza di tale comunicazione, qualsiasi pagamento inerente il rapporto contrattuale rimarrà sospeso e rinunciando conseguentemente ad ogni tipo di pretesa o azione risarcitoria o di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o di altre somme a titolo di interessi e/o accessori.

ART. 11 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati:

- il presente Capitolato Speciale;
- avviso di indagine di mercato;
- l'offerta economica presentata dall'appaltatore.

ART. 12 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE

Per le procedure di cui all'art. 50, comma 1, del D.lgs. la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 53, comma 1.

In ordine alla garanzia definitiva, per l'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, in applicazione dell'art. 53,

comma 4, non ne prevede l'acquisizione, data la natura della prestazione richiesta e l'obbligazione pecuniaria sostenuta dal terzo.

ART. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

L'Impresa dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" ed in particolare dell'art. 1 comma 3 che estende le disposizioni del Codice medesimo "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

L'Impresa si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati dell'esecuzione del contratto, in relazione al ruolo ed all'attività esercitati, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento.

La violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'Impresa e comporta la responsabilità di quest'ultima in merito ai danni arrecati alla Regione in conseguenza della risoluzione medesima.

ART. 14 TUTELA DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/2003 nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di dati personali.

ART. 15 CONTROVERSIE TRA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e MARSH, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 16 DUVRI - SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa la predisposizione del DUVRI, conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26, c. 3 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, derivante dal presente capitolato, è competente in via esclusiva, il Foro di Trento.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE IV

Risorse strumentali

dott.ssa Antonella Chiusole

firmato digitalmente/digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (Art. 3-bis D. Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis

des GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).